



agenzia del
Territorio

Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità
Immobiliare.

Area Servizi Catastali

Ufficio Metodologie Operative Catastali

Prot. N° 24610

Allegati

Rif. nota del
Prot. n°

Roma, 4 febbraio 2002

Alla Direzione Centrale Risorse Umane
Area Gestione Risorse
(rif. nota prot. n. R/58868 del 22.10.2001)
SEDE

Alle Direzioni Compartimentali del
Territorio

LORO SEDI

e, p. c.,

Alla Direzione Centrale Affari Generali e
Legali

SEDE

OGGETTO: Dichiarazione di appartenenza ad Albo professionale.

E' stato richiesto alla scrivente Direzione se sussista tuttora l'obbligo di richiedere ai liberi professionisti, che presentano gli elaborati in catasto, la dichiarazione sostitutiva di iscrizione e perduranza nell'albo professionale.

Al riguardo si rappresenta che la ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - in applicazione delle norme introdotte dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 02.08.1957, n. 678 - ha introdotto, con la circolare n. 1, prot. n. 3/83, del 10.01.1958, l'obbligo della legalizzazione delle firme apposte dai tecnici liberi professionisti sui tipi di frazionamento, destinati agli Uffici tecnici erariali aventi sede in Comuni diversi da quelli di residenza dei professionisti stessi.

A seguito dell'abrogazione - ai sensi dell'art. 28 della legge 04.01.1968, n. 15 - della norma sopra richiamata, la Direzione generale suddetta ha emanato la circolare n. 45, prot. n. 3/1292, del 24.06.1968, con la quale ha stabilito che l'iscrizione dei tecnici ai rispettivi Albi professionali, comunque necessaria ai fini della validità e dell'accettazione dei tipi da parte degli Uffici, poteva essere attestata, ai sensi degli artt. 2, 3, 20 e 21 della legge citata, anche tramite dichiarazione dell'interessato, con sottoscrizione autenticata.

Le problematiche connesse all'attestazione di qualità personali ed alla documentazione amministrativa in generale sono state, negli ultimi anni, oggetto di una rilevante produzione normativa che ha rivisitato l'intera materia.

Per quanto concerne, in particolare, la problematica in oggetto, già l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20.10.1998, n. 403, aveva chiaramente ampliato l'estensione della semplice autocertificazione alla qualificazione tecnica posseduta, secondo modalità che non prevedevano più l'autentica della firma.

Da ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - all'art. 46, comma 1, lettera L) - ha indicato l'appartenenza agli ordini professionali tra queglii "stati, qualità personali e fatti" comprovabili con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. L'art. 77 della stessa norma ha, infine, abrogato definitivamente la citata legge n. 15 del 1968.

In base a quanto sopra sinteticamente riportato appare pertanto evidente come la circolare n. 45, prot. n. 3/1292, del 24.06.1968, debba ritenersi ormai superata e non più applicabile, essendo venuti meno i presupposti normativi su cui la stessa era fondata.

Poiché d'altronde il Testo Unico citato riporta, oltre a disposizioni legislative, anche indicazioni regolamentari che ne consentono l'immediata applicazione, si ritiene del tutto superfluo ogni ulteriore intervento in materia.

Nel merito appare inoltre opportuno evidenziare come i contenuti della dichiarazione in parola sono del tutto simili alle notizie e informazioni che il professionista è tenuto a riportare e a sottoscrivere nei modelli usualmente utilizzati nella prassi catastale. Pertanto l'Ufficio, già all'atto della ricezione della documentazione presentata dal tecnico in ottemperanza agli incarichi conferiti dai soggetti obbligati, ha comunque conoscenza dell'Ordine o del Collegio di appartenenza, del numero di iscrizione e in genere delle informazioni di carattere anagrafico relative al professionista.

Dette informazioni possono eventualmente essere utilizzate per l'accertamento d'ufficio da parte del responsabile del procedimento, volto alla verifica, ove sorgessero dubbi, sulla legittimazione del tecnico alla redazione degli atti catastali.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Carlo CANNAFOGLIA)
F.to Carlo Cannafoglia